FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola

(adempimenti, modalità di adesione e procedure)

1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti **solo** per il personale ATA o per gli educatori di convitti **solo** in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dall'**Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero** del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto tra Aran e Sindacati il 2 dicembre 2020 (testo dell'accordo) e attuativo appunto della Legge 146/90. Il Dirigente non può prevederne altri. Sono prestazioni essenziali **solo** alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini, degli esami finali nonché degli esami di idoneità") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento degli scrutini e delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, definisce i criteri generali per determinare il contingente per il personale ATA ed educativo, da prevedere in caso di sciopero.
A livello di singola scuola viene stipulato un **protocollo di intesa** tra DS e organizzazioni sindacali rappresentative (di cui all'articolo 3 commi 2 e 3 dell'Accordo) che **definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.**
Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (articolo 23 comma 9 lettera b del CCNL 2016-2018) che viene definito in contrattazione di istituto.

NB: si fa presente che in occasione del prossimo sciopero i minimi ATA sono da garantire esclusivamente nei convitti, educandati ed istituti agrari (per le funzioni indicate sotto). In questo caso, qualora il Dirigente scolastico abbia avuto la dichiarazione di adesione da parte di tutto il personale collaboratore scolastico, oppure (nel caso di non dichiarazione) ne preveda comunque un'ampia o totale adesione, comunica alle famiglie che la scuola è chiusa.

SERVIZI ESSENZIALI	**CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI (accordo nazionale)**
Scrutini finali, esami finali nonché esami di idoneità.	• Assistente amministrativo. • Assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza. • Collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.	• Collaboratore scolastico (solo se, per motivi eccezionali, il servizio è mantenuto).
Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.	• Collaboratore scolastico. • Educatore. • Infermiere.
Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (solo istituto con reparti di lavorazione).	• Assistente tecnico del reparto o del laboratorio. • Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati.
Servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.	• Cuoco e/o collaboratore scolastico.
Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.	• Assistente tecnico del reparto o del laboratorio. • Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati.
Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.	• Assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza. • Addetto alle aziende agrarie. • Collaboratore scolastico e dei servizi.
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	• Dsga e/o assistente amministrativo.

Quindi:

- in occasione del prossimo sciopero non è prevista la formazione di alcun contingente, ad eccezione di convitti, educandati ed istituti agrari.

- non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente ma deve attenersi al protocollo d'intesa sottoscritto con i sindacati rappresentativi. Se non vi fosse il protocollo di intesa di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti- sindacale.

2. PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico	**Il/la lavoratore/trice**
• **invita** in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo; • **non può** obbligare alcuno a rispondere; • **non può** chiedere di più.	È libero/a di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi dichiara di non aver ancora maturato alcuna intenzione non può essere costretto a dichiarare la propria adesione o meno allo sciopero. Chi non dichiara nulla non è sanzionabile. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
• **valuta** l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza: 1. **può disporre** un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti; 2. **può sospendere** le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio ridotto; 3. **può chiudere** la scuola o le singole sedi se non è in grado di garantirne apertura e funzionamento, seppur parziale.	
• **comunica** alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore/trice a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no.	Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.

• **individua**, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili. • **lo comunica** agli interessati 5 giorni prima dello sciopero. • **sostituisce**, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano. Per formare il contingente usa i criteri del protocollo di intesa di scuola o, se non ci fossero, quelli dell'Accordo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. Non può decidere che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto.	Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra. La suddetta sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
Se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.	

3. IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce	**Il/la lavoratore/trice**
• **organizza** con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie. • **comunica** al Ministero dell'Istruzione le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (*Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all'organico*).	**1. chi sciopera** non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. **2. chi non sciopera** deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce, • a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, • a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date. **3. chi ha il giorno libero** non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il Dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali (*vedi modello di diffida nella pagina seguente che, con le opportune modifiche, può essere utilizzato*).

Modello di diffida

Ill.mo Sig.

Dirigente scolastico di

_____

Direzione Scolastica Regionale

_____

ATTO DI DIFFIDA

Il Sindacato FLC CCGIL di _____ in persona del sottoscritto

Segretario territoriale _____

premesso

che per il _____ è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale della scuola;

che le OO.SS. ed i lavoratori che aderiscono allo sciopero sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nell'Accordo nazionale sui servizi minimi essenziali firmato il 2 dicembre 2020 tra Aran e OO.SS. in applicazione della L. 146/90, che ogni altra eventuale limitazione imposta dall'Amministrazione al diritto di sciopero si deve ritenere lesiva del diritto di sciopero stesso e come tale attività antisindacale

dichiara

che il personale nell'esercizio del diritto di sciopero si atterrà esclusivamente all'osservanza delle norme dell'Accordo di cui sopra e

diffida

l'Amministrazione scolastica e/o il personale direttivo delle singole istituzioni scolastiche ad imporre ulteriori limitazioni con avvertimento che, in caso contrario, si procederà in sede giudiziaria per attività antisindacale.

Data, _____

Timbro e firma